



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E  
CONTROLLO AGROFORESTALE

**Responsabile di settore: DROSELA LORENZO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 18919 - Data adozione: 21/12/2017**

Oggetto: D.Lgs. n. 214/05 - Normativa fitosanitaria - Comunicazione annuale per il 2018 della situazione produttiva e dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2017

Numero interno di proposta: 2017AD021869

## IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi, ai vegetali o ai prodotti vegetali), come modificato dal D.lgs. 9 aprile 2012 n. 84;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

VISTO il proprio decreto n 6314 del 23/12/2014 'Prescrizioni fitosanitarie ai sensi dell'art. 50, lettera g) del D.lgs. 214/05 in materia di gestione autorizzazioni e RUP, anno 2015';

PRESO ATTO che l'art. 19 del citato D.lgs n. 214/2005 prevede che i produttori, importatori o commercianti di materiale vegetale (d'ora in avanti 'operatori') devono essere in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente;

PRESO ATTO che l'art. 20 del citato D.lgs n. 214/2005 prevede che i produttori, importatori o commercianti di materiale vegetale autorizzati ai sensi dell'art. 19 che rientrano in alcune fattispecie debbano essere iscritti al Registro Ufficiale dei produttori (RUP) tenuto dal Servizio fitosanitario regionale competente;

CONSIDERATO che le richieste di autorizzazione/iscrizione ai sensi degli artt. 19 e 20 del citato D.lgs n. 214/05 sono presentate dagli operatori sul sistema informatico di ARTEA mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art. 11 della L.R. n. 45 del 27 luglio 2007 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola';

PRESO ATTO che l'art. 21 del citato D.lgs n. 214/2005 al comma 1.n)bis dispone che i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 dello stesso D.lgs debbano *'comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalità da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate'*;

CONSIDERATO che il Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D.lgs n. 214/2005 è tenuto a mantenere aggiornato il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per quanto attiene gli iscritti al RUP;

TENUTO CONTO che gli operatori iscritti al RUP, ai sensi dell'art. 55 comma 8 bis del D.lgs. n. 214/2005 e sue successive modificazioni devono corrispondere la tariffa fitosanitaria annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno;

RITENUTO necessario quindi mantenere aggiornati gli elenchi degli operatori autorizzati ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 214/05 e quello degli iscritti al RUP chiedendo agli operatori di comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale, mediante la DUA presente sul sistema informatico di ARTEA, la conferma o l'aggiornamento della propria situazione produttiva e dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate;

## DECRETA

- a) gli operatori autorizzati ai sensi dell'art. 19 e iscritti al RUP, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.lgs n. 214/2005 entro il 31/3/2018 devono comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale, mediante il sistema informatico di ARTEA, la conferma o l'aggiornamento della propria situazione produttiva e dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate;
- b) nell'ambito della comunicazione di cui al punto precedente gli operatori devono produrre l'attestazione del pagamento della tariffa fitosanitaria per l'anno 2018 (ove dovuta);
- c) per i produttori o commercianti di piante iscritti al RUP, la mancata comunicazione di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 26 bis del D.lgs n. 214/2005;
- d) gli operatori inadempienti potranno presentare la comunicazione di cui al precedente punto a) nel periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2017,
- e) in caso di mancata presentazione della comunicazione entro tale termine ultimo, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 214/2005 viene revocata con conseguente cancellazione dal Registro Ufficiale Produttori per gli iscritti a tale registro.

Il Dirigente

# **CERTIFICAZIONE**